



# **COMUNE DI RANICA**

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE  
DEI CRITERI E DELLE MODALITA CUI IL  
COMUNE DEVE ATTENERSI PER GLI  
INTERVENTI DI

**ASSISTENZA  
SOCIALE ED ECONOMICA**

**PROMOZIONE  
SOCIALE E CULTURALE**

- Approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 8 del 01.03.2011
-

# INDICE

<b>ART. 1</b> .....	<b>4</b>
<b>FINALITA'</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 2</b> .....	<b>5</b>
<b>DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>E TIPOLOGIA</b> .....	<b>5</b>
<b>DEGLI</b> .....	<b>5</b>
<b>INTERVENTI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 3</b> .....	<b>5</b>
<b>CRITERI GENERALI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART.4</b> .....	<b>6</b>
<b>MODALITA'</b> .....	<b>6</b>
<b>DI INTERVENTO</b> .....	<b>6</b>
<b>ART.5</b> .....	<b>7</b>
<b>SETTORI</b> .....	<b>7</b>
<b>E DESTINATARI</b> .....	<b>7</b>
<b>DELL'ASSISTENZA</b> .....	<b>7</b>
<b>SOCIALE</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 6</b> .....	<b>8</b>
<b>SETTORI E</b> .....	<b>8</b>
<b>DESTINATARI</b> .....	<b>8</b>
<b>DELLA</b> .....	<b>8</b>
<b>PROMOZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>SOCIALE</b> .....	<b>8</b>
<b>E CULTURALE</b> .....	<b>8</b>
<b>ART.7</b> .....	<b>8</b>
<b>CRITERI SPECIFICI</b> .....	<b>8</b>
<b>PER LA</b> .....	<b>8</b>
<b>DETERMINAZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>DELL'ENTITA</b> .....	<b>8</b>
<b>ECONOMICA</b> .....	<b>8</b>
<b>DEGLI INTERVENTI</b> .....	<b>8</b>

<b>DI ASSISTENZA.....</b>	<b>8</b>
<b>SOCIALE .....</b>	<b>8</b>
<b><u>ART. 8.....</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b>CRITERI SPECIFICI.....</b>	<b>9</b>
<b>INTERVENTI .....</b>	<b>9</b>
<b>DI PROMOZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>SOCIALE .....</b>	<b>9</b>
<b>E CULTURALE.....</b>	<b>9</b>
<b><u>ART. 9.....</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b>PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>DEGLI INTERVENTI.....</b>	<b>11</b>
<b>BANDI PUBBLICI.....</b>	<b>11</b>
<b>E LIVELLI DI CONTRIBUZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b><u>ART. 10 .....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b>INTERVENTI PARTICOLARI VOLTI AL RECUPERO DI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE.....</b>	<b>12</b>
<b><u>ART. 11 .....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b>SITUAZIONI DIVERSE NON PREVEDIBILI.....</b>	<b>12</b>
<b><u>ART. 12 .....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b>ISTITUZIONE ALBO BENEFICIARI.....</b>	<b>12</b>
<b><u>ART. 13 .....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b>MODALITA' COMPILAZIONE ALBO .....</b>	<b>12</b>
<b><u>ART. 14 .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b>PUBBLICAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b><u>***ALLEGATO "A"***</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b><u>***ALLEGATO "B"***</u></b>	<b><u>15</u></b>

**Art. 1**  
**FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione comunale in merito alla concessione di contributi economici, sussidi, ausili, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.  
Promuovendo gli atti di cui al comma precedente, l'Amministrazione persegue le seguenti finalità:
  - a) Ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone e ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali, quali il diritto alla casa, ad un'adeguata alimentazione, alla salute, all'istruzione.
  - b) Tendere a realizzare una pari opportunità (sociale, economica, relazionale e culturale) tra i cittadini con risorse e redditi differenti, nel momento in cui gli stessi si avvalgono di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati o disciplinati dal Comune, al fine di favorire un vissuto quotidiano positivo, dal punto di vista umano.
  - c) Promuovere attività di tipo ricreativo, culturale e sociale, rivolte specificamente ai cittadini residenti, non finalizzate al guadagno, gestite o realizzate individualmente, da gruppi, associazioni, società, enti pubblici o privati, non necessariamente operanti sul territorio comunale.
  - d) Diffondere l'informazione corretta, puntuale, esaustiva relativa ai diritti dei cittadini e alle opportunità e servizi deputati alla tutela della persona.
2. Nel perseguimento delle finalità esposte, e per quanto ai prossimi articoli e negli atti conseguenti non specificamente previsti, il presente regolamento si integra con la legge regionale n° 3 del 12.03.2008, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. Relativamente a quanto espresso nella precedente lettera b), sono fatte salve le disposizioni sulle percentuali di copertura dei costi dei servizi comunali a domanda individuale.

**Art. 2**  
**DEFINIZIONI**  
**E TIPOLOGIA**  
**DEGLI**  
**INTERVENTI**

1. Gli atti e gli interventi relativi alle finalità illustrate alle lettere a) e b) dell'art. 1, sono detti genericamente di assistenza sociale, o di assistenza economica qualora siano principalmente o esclusivamente di natura economica; gli atti e gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 1, sono detti di promozione sociale e culturale. Le principali tipologie degli interventi dell'amministrazione comunale in materia di assistenza sociale e promozione sociale e culturale sono di seguito individuate.
2. Il contributo economico è l'elargizione di una somma in denaro a fondo perduto; qualora il beneficiario lo richieda, il contributo può anche essere quietanziato da terzi, i beneficiari non autosufficienti possono delegare una persona di loro fiducia alla riscossione del contributo.
3. Il sussidio è un aiuto, diverso dalla contribuzione economica diretta, riconosciuto in forma di buoni acquisto, di assegnazione di materiali e strumenti, di concessioni in uso temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni; il sussidio può essere concesso anche indirettamente, per mezzo di intese dell'Ente con terzi - persone, società, organizzazioni, purché siano soddisfatti gli scopi specifici per cui è stato riconosciuto
4. L'ausilio consiste nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi anche non direttamente gestiti dal Comune, oppure in un'anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario.
5. La sovvenzione è un contributo, un sussidio o un ausilio concesso per favorire attività o manifestazioni d'interesse sociale, di particolare rilevanza culturale, o di promozione ed integrazione della persona.

**Art. 3**  
**CRITERI**  
**GENERALI**

1. Gli atti e gli interventi dell'amministrazione di cui all'articolo precedente trovano motivazione nella conoscenza, desunta da elementi certi, della situazione in esame. Pertanto, l'amministrazione acquisisce e conserva agli atti le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati e previste all'art. 4 del D.lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, le relazioni dei servizi sociali dell'A.S.L., del servizio sociale del Comune stesso e quant'altro utile; in particolare, per gli interventi di sovvenzione, la natura e i fini delle attività in esame devono essere pubblici e noti secondo quanto specificato al successivo art. 8.
2. I criteri, in base ai quali l'amministrazione determina i propri atti e interventi, sono pubblicati ed ispirati ad equità; della

possibilità di essere assegnatari dei benefici previsti dall'art. 2 viene data informazione tramite bandi pubblici pubblicati sull'Albo online e in altre forme utili allo scopo, quali ad esempio: Notiziario o pubblicazione sul sito internet istituzionale, sul tabellone luminoso e nelle bacheche comunali.

3. Nel caso l'atto dell'Amministrazione sia a favore di persona o nucleo familiare in condizioni di bisogno economico, o comunque in situazione di disagio dipendente anche da motivi non economici, i beneficiari hanno diritto alla riservatezza nel rispetto della dignità personale.
4. Fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione comunale a perseguire le finalità di cui all'art. 1, l'entità degli interventi di assistenza economica e di promozione viene determinata anche in base alle disponibilità di bilancio e al numero di istanze pervenute o prevedibili.
5. Ogni atto dell'amministrazione in materia di assistenza sociale e promozione sociale e/o culturale deve possedere le caratteristiche dell'eticità, dell'equità, della sussidiarietà o dell'utilità o significatività sociale e/o culturale.
6. Gli atti predisposti dall'Amministrazione in base alle finalità di cui all'art. 1 non obbligano i beneficiari a prestazioni antecedenti o conseguenti a favore del Comune; nel caso di contributi o sovvenzioni concessi per la fruizione di servizi e prestazioni, o per l'organizzazione di attività e manifestazioni, di norma la liquidazione delle somme previste è posticipata e comunque vincolata all'effettivo accadimento di ciò a cui erano destinati.
7. Gli interventi di assistenza sociale e promozione non si configurano né come sostitutivi di redditi personali o bilanci associativi e societari, né come corrispettivi di prestazioni lavorative o attività che surrogino integralmente compiti istituzionali del Comune.

#### **Art. 4 MODALITA' DI INTERVENTO**

1. Gli interventi di assistenza sociale e promozione vengono stabiliti sia a seguito di istanze proposte individualmente, oppure raccolte per mezzo di bandi pubblici, sia tramite l'iniziativa diretta e spontanea dell'Amministrazione.
2. Gli interventi di assistenza sociale e di promozione costituiscono oggetto di determinazione da parte del responsabile di settore. La determinazione (che può riguardare anche una pluralità di procedimenti) contiene esplicito riferimento ai criteri adottati per stabilire la tipologia degli interventi e l'en-

**Art. 5  
SETTORI  
E DESTINATARI  
DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE**

tà degli stessi; i criteri di riferimento sono quelli contenuti nel presente regolamento nonché quelli definiti di volta in volta dalla giunta comunale, in questo caso previo esame da parte della Commissione competente, se istituita.

3. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di cui all'articolo precedente, la determinazione che dispone interventi di assistenza sociale deve omettere cognome e nome e citare solo le iniziali del cognome e nome o il codice fiscale dei beneficiari; la determinazione stessa deve richiamare gli atti conservati presso gli uffici comunali che individuano e giustificano tali interventi. Detti atti istruttori sono comunque in visione dei consiglieri comunali e di chiunque ne abbia diritto, in base alla vigente normativa sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione.
  4. Nelle determinazioni che riguardano la concessione di sovvenzioni, l'indicazione dei destinatari deve essere sempre formulata esplicitamente; se trattasi di associazioni devono essere esplicitati i dati completi del responsabile dell'associazione.
  5. Ogni richiedente ha diritto ad una risposta formulata per iscritto, subito dopo l'adozione della determinazione di cui al secondo comma del presente articolo, oppure al termine dell'istruttoria, qualora l'istruttoria stessa abbia avuto esito negativo.
1. Gli interventi di assistenza sociale riguardano di norma e principalmente i seguenti settori: assistenza socio-sanitaria, assistenza domiciliare, assistenza economica per tendere a garantire un reddito minimo vitale al del soddisfacimento di bisogni fondamentali o essenziali per la persona e la famiglia, tutela della famiglia, tutela delle categorie protette, assistenza per facilitare la fruizione di servizi di rilevanza sociale, assistenza per facilitare l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio sociale o economico.
  2. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 2, per i settori elencati al comma precedente, le persone e i nuclei familiari residenti; possono essere altresì beneficiari di tali interventi gli stranieri, i profughi, gli apolidi temporaneamente domiciliati, purché abbiano regolarizzato o stiano per regolarizzare la propria posizione rispetto alle norme che disciplinano soggiorno e permanenza di persone prive di cittadinanza italiana.

**Art. 6  
SETTORI E  
DESTINATARI  
DELLA  
PROMOZIONE  
SOCIALE  
E CULTURALE**

**Art. 7  
CRITERI  
SPECIFICI  
PER LA  
DETERMINAZIONE  
DELL'ENTITÀ  
ECONOMICA  
DEGLI  
INTERVENTI  
DI ASSISTENZA  
SOCIALE**

3. Fatta salva la possibilità di promuovere interventi straordinari o imprevisti, secondo quanto indicato al successivo art. 11, di norma l'Amministrazione appronta atti di assistenza sociale della natura seguente: contributi economici per il pagamento della retta di frequenza degli asili nido, per l'integrazione del reddito, per eventi calamitosi, straordinari e imprevisti; sussidi per garantire il soddisfacimento di bisogni essenziali, quali l'alimentazione e la casa; ausili relativi alla fruizione di trasporto per gli studenti e di mensa scolastica; ausili per il pagamento della retta di frequenza delle scuole dell'infanzia, degli asili nido, delle rette di ricovero; ausili per garantire prestazioni di assistenza domiciliare; ausili per l'attuazione di affidi familiari.

1. Gli interventi di promozione sociale e culturale riguardano di norma principalmente i seguenti settori: sanitario, socio assistenziale, culturale con particolare rilievo sociale o umano.
2. Possono essere destinatari degli interventi di cui all'art. 2 - purché operino senza fini di lucro nei settori elencati al comma precedente - enti e strutture pubbliche, enti privati, cooperative, associazioni, organismi, gruppi di persone e persone singole, di fatto operanti, anche in ambito non esclusivamente comunale.

1. Al fine di promuovere un intervento di assistenza sociale, stabilendone la tipologia e l'entità economica, l'Amministrazione deve acquisire elementi certi sulla situazione economica del possibile destinatario dell'intervento, secondo quanto indicato al primo comma del precedente art. 3.

2. Di norma l'entità economica degli interventi, siano essi contributi diretti, sussidi o ausili - si gradua in corrispondenza di fasce convenzionali di situazione economica equivalente, così come disciplinato dal regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate (legge 27 dicembre 1997 n. 449, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e D.Lgs. 03 maggio 2000, n. 130).

3. Per l'individuazione delle fasce di situazione economica equivalente per gli interventi di assistenza sociale ed economica, le stesse dovranno essere stabilite in sede di individuazione dei criteri di accesso agli interventi.

4. Di norma se la situazione economica equivalente di un istante non si colloca all'interno di una delle fasce ISEE, l'Ammini-



strazione non attua interventi di assistenza economica.

5. Le fasce ISEE costituiscono schema oggettivo di riferimento per l'azione dell'Amministrazione, che si riserva la possibilità di operare prescindendo da un'applicazione rigida dei dati contenuti, tenendo conto di particolari situazioni, così come di casi che richiedono interventi finalizzati e specifici o soluzioni urgenti: l'Amministrazione è comunque tenuta al rispetto delle finalità e dei criteri generali, di cui ai precedenti articoli 1 e 3. In ogni caso, l'adozione della determinazione di cui all'art. 4, secondo comma, sarà assunta dal responsabile del settore, su presentazione di una relazione motivata dell'Assistente Sociale, sentito in merito l'Assessore alle Politiche Sociali.
6. Ai fini delle determinazioni da parte dell'Amministrazione relative sia all'eventuale concessione che all'entità di forme di assistenza sociale ed economica, vanno altresì considerati gli obblighi di natura civile ed etica che impegnano all'assistenza reciproca all'interno dei nuclei parentali. Si ribadisce la facoltà all'Amministrazione Comunale di richiedere all'Assistente Sociale, ulteriore integrazione documentale socio-economica del richiedente. Pertanto, soprattutto nel caso di interventi di sussidio o ausilio economico, che potrebbero risultare particolarmente onerosi per il Comune, vanno verificati attentamente obblighi assistenziali dei soggetti obbligati agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile.
7. Qualora il beneficiario di un contributo si trovi in posizione debitoria nei confronti del Comune, si provvederà ad erogare al richiedente la sola somma derivante dalla differenza fra l'entità del contributo stesso e quanto dovuto al Comune. A tal fine, nei moduli di richiesta di contributi dovrà essere espressamente prevista la dichiarazione di non trovarsi o di trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune.

**Art. 8  
CRITERI  
SPECIFICI  
PER GLI  
INTERVENTI  
DI  
PROMOZIONE  
SOCIALE  
E CULTURALE**

1. Gli interventi di promozione sono previsti a favore dei soggetti specificati al precedente art. 6.
2. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, cooperative, organismi, gruppi di persone e persone singole che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 1, l'istanza di concessione deve essere corredata dal bilancio di previsione e dal programma annuale delle attività. Se trattasi di associazioni devono essere esplicitati i dati completi del responsabile.

3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, cooperative, organismi, gruppi di persone e persone singole che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico. Se trattasi di associazioni devono essere esplicitati i dati completi del responsabile.
4. Nelle istanze dovranno risultare chiaramente i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa. Per le manifestazioni e iniziative che prevedano entrate, in ogni caso, il contributo non potrà essere, di norma, superiore al 50% della spesa prevista e nemmeno superiore alla differenza tra costi e ricavi.
5. Il contributo di cui al comma 3 potrà essere erogato in via preventiva o per acconti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre il rendiconto di cui sopra.
6. Gli interventi promozionali dell'Amministrazione e l'entità dei contributi concessi sono decisi, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) rilevanza delle iniziative in ordine alla promozione sociale, civile e culturale;
  - b) utilità sociale;
  - c) coinvolgimento della popolazione residente;
  - d) corrispondenza con i programmi e le finalità dell'Amministrazione;
  - e) onerosità e impegno richiesto dalle iniziative.
7. L'Amministrazione motiva le valutazioni che l'hanno condotta a decidere gli interventi di promozione.
8. Se vi è autorizzazione ad usare gratuitamente spazi o strutture pubbliche, le manifestazioni si intendono automaticamente patrocinate dal Comune. Se trattasi di associazioni devono essere esplicitati i dati completi del responsabile.
9. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento le richieste volte ad ottenere esclusivamente il patrocinio del Comune, che saranno pertanto oggetto di valutazione da parte della Giunta Comunale.

**Art. 9  
PROGRAMMAZIONE  
NE  
DEGLI  
INTERVENTI.  
BANDI  
PUBBLICI  
E LIVELLI DI  
CONTRIBUZIONE**

Se trattasi di associazione, devono essere esplicitati i dati completi del responsabile dell'associazione.

1. Compatibilmente con il carattere spesso di urgenza e di imprevedibilità dei problemi di assistenza e promozione, l'Amministrazione comunale gestisce i propri interventi secondo l'ottica della programmazione: basandosi sulla valutazione degli interventi degli anni precedenti, stanziando fondi adeguati nei limiti delle disponibilità di bilancio ed unificando, per quanto possibile, i bandi secondo criteri di omogeneità degli interventi, predispone una modulistica funzionale, fissa i livelli di contribuzione adeguati in corrispondenza delle fasce di situazione economica equivalente, valuta complessivamente e quindi in maniera più precisa l'equità degli interventi.

2. In particolare l'Amministrazione comunale, di norma, attua interventi di assistenza economica tramite bandi pubblici nei seguenti settori:

a) 1. **Contributi economici ad integrazione del reddito:**

volti ad integrare le disponibilità economiche del nucleo familiare in corrispondenza delle fasce di situazione economica equivalente, come determinate nell'allegato "A": La percentuale di cui all'allegato B): 100% - 60% - 35% costituisce il limite massimo del contributo, da determinarsi annualmente in base al numero delle istanze che si prevedono accoglibili e alle disponibilità di bilancio.

La Giunta Comunale, previo parere della Commissione Servizi Sociali, se istituita, in sede di determinazione annuale del contributo, dovrà confermare o rideterminare le suddette fasce ISEE.

a) 2. **Contributi economici** previsti all'art. 5, comma 3, e non rientranti nel punto precedente del presente articolo.

b) **Ausili economici sul costo:**

- della retta di frequenza degli asili nido,
- dell'abbonamento per il servizio di trasporto studenti,
- del servizio mensa scolastica.

L'entità degli interventi in corrispondenza delle fasce di situazione economica equivalente individuate viene stabilita, per i servizi scolastici, all'interno del "Piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio", tenuto conto dei costi dei servizi e delle disponibilità di bilancio.

3. L'Amministrazione esamina anche le istanze presentate dopo la scadenza dei bandi di cui al precedente comma;

**Art. 10**  
**INTERVENTI PARTICOLARI VOLTI AL RECUPERO DI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO O SOCIALE**

fatta salva l'esistenza di disponibilità residue di bilancio, nell'istruttoria di tali istanze si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'esame delle domande pervenute nei termini fissati dai bandi.

1. L'Amministrazione esamina gravi e/o delicate situazioni di disagio economico e/o sociale. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di prestazioni lavorative e assunzioni, detti interventi possono prevedere assegnazioni di borse di lavoro, prestazioni d'opera occasionali, tirocini guidati in ambienti lavorativi idonei. Per la realizzazione di tali programmi, l'Amministrazione collabora con la Società Servizi Sociosanitari Valle Seriana per la stipula di convenzioni specifiche con enti anche di natura privata, intendendosi per enti di natura privata anche le Cooperative Sociali, le Associazioni.

**Art. 11**  
**SITUAZIONI DIVERSE NON PREVEDIBILI**

1. L'Amministrazione comunale esamina situazioni diverse da quelle specificatamente richiamate nel presente regolamento, approntando soluzioni anche non previste dagli articoli precedenti, purché rispettose delle finalità di cui all'art. 1 e motivate ai sensi dell'art. 4, secondo comma.

**Art. 12**  
**ISTITUZIONE ALBO BENEFICIARI**

1. E' istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati liquidati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è redatto annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici liquidati nel precedente esercizio.

**Art. 13**  
**MODALITA' COMPILAZIONE ALBO**

1. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:
- a) iniziali di cognome e nome, codice fiscale;
  - b) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
  - c) importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;

- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
2. Per ciascuna persona giuridica, pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'Albo sono indicati:
    - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa e societaria, le generalità del legale rappresentante, dell'eventuale responsabile che per l'iniziativa agisce in nome e per conto del richiedente;
    - b) indirizzo;
    - c) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
    - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
    - e) disposizione di legge, in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

## **Art. 14 PUBBLICAZIONE**

1. Alla compilazione annuale dell'Albo provvede l'Ufficio Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.
2. L'Albo dei beneficiari è pubblicato per due mesi all'Albo online del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

**TABELLA**  
**PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI SITUAZIONE ECONOMICA**  
**EQUIVALENTE DA APPLICARE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE DI**  
**ASSISTENZA SOCIALE ED ECONOMICA, DI PROMOZIONE SOCIALE E**  
**CULTURALE.**

<b>Fasce I.S.E.E.</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>
<b>1<sup>a</sup> Fascia</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00=</b>
<b>2<sup>a</sup> Fascia</b>	<b>7.000,01=</b>	<b>8.000,00=</b>
<b>3<sup>a</sup> Fascia</b>	<b>8.000,01=</b>	<b>9.000,00=</b>

**\*\*\*ALLEGATO "B"\*\*\***

**CRITERI PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER  
L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'  
INTEGRAZIONE DEL REDDITO (ART. 9, COMMA 2, lett. a.1)**

**CONTRIBUTO ANNUO MASSIMO PER FASCIA DI REDDITO**

	<b>1<sup>a</sup> Fascia</b>	<b>2<sup>a</sup> Fascia</b>	<b>3<sup>a</sup> Fascia</b>
PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO	100%	60%	35%